



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile: IZZI LUIGI

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 6122 - Data adozione: 02/12/2015

Oggetto: Concessione per l'anno 2015 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione: 17/12/2015

Numero interno di proposta: 2015AD007329

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;

Visto l'articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 630, recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011”, adottata prima delle modifiche intervenute con la l.r. 22/2015;

Considerato che la disciplina contenuta nell'allegato A alla DGR 447/2014 deve considerarsi applicabile nei limiti della normativa sopravvenuta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2015, n. 862, con la quale per l'anno 2015 il termine di avvio del procedimento per la concessione dei contributi, di cui al punto 1.1 dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447/2014, è stato prorogato al 15 ottobre;

Visto l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, che stabilisce che i contributi sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti alla data di avvio del procedimento:

- a. atto costitutivo sottoscritto;
- b. ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ovvero lo statuto trasmesso dall'unione di comuni, nei casi in cui non risulta ancora pubblicato sul B.U.R.T.; in tale ultimo caso la documentazione deve essere corredata della dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello allegato E alla deliberazione;
- c. eventuali provvedimenti attuativi richiamati dagli statuti che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi;
- d. dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che l'unione di comuni non è in fase di scioglimento, secondo il modello allegato F alla deliberazione;

Visto il punto 2 della deliberazione della Giunta regionale 862/2015 che prevede che, per gli statuti delle unioni modificati dopo il 7 marzo 2015, la documentazione di cui al paragrafo 2 dell'allegato A alla DGR 447/2014, deve essere integrata dalla dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 90, della l.r. 68/2011, le unioni di comuni accedono ai contributi dall'articolo medesimo a condizione che:

- a. rispettino i requisiti dell'articolo 24, comma 4 e, quindi, sono costituite tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, sono costituite da almeno tre comuni e raggiungono il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, fatta eccezione per quelle già costituite antecedentemente all'entrata in vigore della norma;
- b. esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010

e, per le unioni il cui territorio coincide con l'ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato che il comma 6, dell'articolo 90, della l.r. 68/2011, prevede un contributo per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7;

Considerato che nessuna delle unioni di comuni soddisfa il requisito di cui al comma 6, dell'articolo 90, della l.r. 68/2011, e che pertanto le risorse attribuibili sono state poste ad incremento di quelle di cui al comma 7;

Considerato che l'articolo 111, comma 7 quater della l.r. 68/2011, prevede che nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l'esercizio di almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015;

Considerato altresì che:

- a. sono rilevanti le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto e non possono essere considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto;
- b. sono rilevanti le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento;
- c. i contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge;

Considerato che, alla data di adozione del presente decreto, i termini per l'adozione dei provvedimenti per gli adempimenti di bilancio e per l'invio dei certificati di interesse al procedimento di concessione dei contributi sono i seguenti:

- a. 30 aprile 2015, per l'approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi dell'articolo 151, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000;
- b. 30 aprile 2015, per il riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- c. 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 68/2011, per la trasmissione della tabella per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011, approvata con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238; termine stabilito dall'articolo 161, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
- d. 30 luglio 2015, per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000; termine stabilito con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20 maggio 2015;
- e. 31 luglio 2015, per l'adozione della deliberazione con la quale viene dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, ovvero, per i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;

Visto l'articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica di effettività dell'esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni nei casi di mancata sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, con la quale sono stati stabiliti termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte dell'unione dei comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011;

Visto il decreto dirigenziale 27 ottobre 2014, n. 5031, nel quale è stato dato atto dell'esito degli elementi integrativi trasmessi dalle unioni di comuni ai sensi del punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 2013;

Considerato che non possono essere considerate nel procedimento di concessione di contributi le funzioni per le quali la verifica di effettività ha dato esito negativo, e per le quali non sia stata richiesta dagli enti la verifica di effettività, nei casi e alle condizioni previsti dal punto 4.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 2013, e dal punto 14.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Visto l'articolo 90, comma 8, della legge regionale n. 68 del 2011, che prevede la concessione di contributi alle unioni di comuni il cui statuto attribuisce la competenza a individuare gli interventi, da parte dell'unione o dei singoli comuni, per l'attivazione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge medesima;

Visto l'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina le iniziative per garantire i servizi di prossimità, mediante unioni di comuni;

Visto l'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, che prevede che non sono concedibili ulteriori risorse se l'unione, già beneficiaria del contributo, non ha provveduto a trasmettere la relazione, ovvero se non ha provveduto ad impegnare per le finalità previste almeno il 75 per cento delle risorse concesse nell'anno precedente;

Considerato che le finalità della legge, al raggiungimento delle quali sono preordinati i contributi regionali di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, consistono nella predisposizione e attuazione di iniziative "volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi", tra cui, in particolare, l'attivazione di centri multifunzionali;

Considerato che la legge affida espressamente, fin dall'articolo 90, comma 8, e poi più dettagliatamente all'articolo 92, comma 2, alle unioni di comuni l'analisi delle situazioni di fatto e la rilevazione dei bisogni delle comunità del territorio, e la decisione, stante l'ampia definizione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, comma 1, delle iniziative ritenute idonee a mantenere e diffondere i servizi medesimi, e la corrispondente individuazione delle priorità dell'intervento;

Considerato che, pertanto, l'attuazione della norma regionale sulla coerenza delle iniziative predisposte dalle unioni alle finalità del mantenimento e della diffusione dei servizi di prossimità non può che essere rimessa all'apprezzamento delle unioni, sulla base delle analisi da queste effettuate, e che non risulta in capo all'ufficio procedente alcun margine di valutazione nel merito di detta coerenza;

Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 2013, n. 924 con il quale è stata aggiornata la popolazione residente nel territorio montano del comune di Chiusdino;

Visto il comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con il quale sono state individuate le funzioni fondamentali dei comuni;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'ufficio procedente ha valutato, ai fini della determinazione finale, che le funzioni attribuite alle unioni direttamente dallo statuto, per quanto indicate in alcuni casi senza riprodurre esattamente le disposizioni statali di individuazione delle funzioni fondamentali, devono essere considerate attribuite in conformità al contenuto delle disposizioni statali medesime, se e in quanto le definizioni statutarie corrispondono alle materie cui si fa riferimento nella legislazione statale, peraltro non residuando in capo ai singoli comuni altri compiti in vigore dell'articolo 14, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani del Casentino risulta costituita mediante atto stipulato in data 29 novembre 2011 dai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla;

Considerato che per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 70, "Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia", il comune di Stia ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni montani del Casentino dal 1° gennaio 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani del Casentino:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 1 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05 marzo 2014 e come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi della l.r. 70/2013 pubblicate sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - b. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2012 e le funzioni afferenti la gestione dei contributi economici, case di riposo, asili nido dal 30 dicembre 2012;
 - c. polizia municipale e polizia amministrativa locale dall'11 settembre 2012;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni montani del Casentino, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per le funzioni "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini" e "polizia municipale e polizia amministrativa locale", funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che non è stata effettuata la verifica di effettività per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali esercitata dall'unione per i comuni di Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Talla dal 30/06/2013, in quanto parte della funzione fondamentale organizzazione generale dell'amministrazione, e che

tuttavia dette attività possono essere considerate per il calcolo dell'indicatore n), di cui al punto 11.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2014 per i comuni associati;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni montani del Casentino il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani del Casentino ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani del Casentino:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani del Casentino;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò;

Considerato che per effetto della legge regionale 18 giugno 2013, n. 32, "Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò", il comune Castelfranco Piandiscò continua a far parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno al posto dei comuni originari;

Considerato che l'Unione dei Comuni del Pratomagno:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 2 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 5 del 04/02/2015, supplemento n. 21, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 7 del 18/02/2015, e i relativi provvedimenti di attuazione ivi previsti prevedono che l'unione eserciti le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31/10/2008;
 - b. servizi in materia statistica, per il comune di Castiglion Fibocchi dal 18/01/2015 e per i comuni di Castelfranco Piandiscò e Loro Ciuffenna dal 01/09/2015;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni del Pratomagno, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate, la verifica di effettività ha dato esito positivo per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" attiva alla data della verifica;

Considerato che l'Unione dei Comuni del Pratomagno:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni del Pratomagno;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana risulta costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 4 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
 - b. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2011;

Considerato che a seguito della verifica effettuata in data 13 febbraio 2014 svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, è risultato che l'unione esercitava solo parzialmente la funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e quindi non considerabile per la concessione del contributo.

Considerato che in data 28 settembre 2015 su richiesta dell'Unione Montana di Comuni della Valtiberina Toscana si è svolta, ai sensi del paragrafo 14, della deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2015, n. 862, la verifica volta ad accertare l'effettività dell'esercizio associato della funzione suddetta;

Considerato che con nota AOOGR/208898/A.080.050 del 2 ottobre 2015 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Montana di Comuni della Valtiberina Toscana l'esito della verifica sull'effettività della gestione associata volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalla quale è risultato che l'unione esercita effettivamente la funzione fondamentale progettazione e gestione del sistema

locale dei servizi sociali per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino.

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27 ottobre 2014, è stato concesso all'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione comunale del Chianti Fiorentino risulta costituita mediante atto stipulato in data 22 luglio 2010 dai comuni di Barberino Val d'Elsa, e Tavarnelle Val di Pesa, nonché dal comune di San Casciano in Val di Pesa per adesione all'unione nell'anno 2012, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 6 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte seconda n. 37 del 16 settembre 2015, Supplemento n. 129, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, dal 30 settembre 2010, e per il comune di San Casciano in Val di Pesa dal 10 settembre 2012;
 - b. servizi in materia statistica, dal 06/09/2015;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione comunale del Chianti Fiorentino, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per la funzione fondamentale "polizia municipale e polizia amministrativa locale", attiva alla data della verifica;

Considerato che l'unione esercita per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali dal 29/12/2014 e che,

conseguentemente, può essere valutata per l'indicatore n), di cui al punto 11.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2014 per i comuni associati;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione comunale del Chianti Fiorentino il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione comunale del Chianti Fiorentino ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione comunale del Chianti Fiorentino:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha trasmesso la dichiarazione interente l'approvazione delle modifiche statutarie in conformità alle procedure dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011 in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 7 marzo 2015;
- c. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- d. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa risulta costituita dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 7 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 9 del 27 febbraio 2013, Supplemento n. 25, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
 - b. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2012;
 - c. polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2012;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per le funzioni “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” e “polizia municipale e polizia amministrativa locale”, funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve risulta costituita mediante atto stipulato in data 27 settembre 2010 dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello e Rufina, nonché dal comune di Rignano sull'Arno per adesione nell'anno 2011, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 6 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 28 gennaio 2015, Supplemento n. 19, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano sull'Arno dal 31 dicembre 2012;
 - b. servizi in materia statistica per i comuni di Londa e San Godenzo dal 30 novembre 2014 e per i comuni di Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina dal 1° settembre 2015;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, ai sensi

dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopraelencate la verifica ha dato esito positivo per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", attiva alla data della verifica;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27 ottobre 2014, è stato concesso all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e ha trasmesso nei termini la tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni del Mugello risulta costituita mediante atto stipulato in data 15 dicembre 2011 dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio;

Considerato che per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 67, "Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve", il comune Scarperia e San Piero continua a far parte Unione montana dei Comuni del Mugello al posto dei comuni originari;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 9 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto vigente, trasmesso con nota prot. 218526 del 15/10/2015, ed alla data di adozione del presente decreto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 43 del 28 ottobre 2015, Supplemento n. 148, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dal 1° dicembre 2012;
 - b. servizi in materia statistica, dal 15 ottobre 2015;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione montana dei Comuni del Mugello, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopraelencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", funzione attiva alla data della verifica;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione montana dei Comuni del Mugello il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha trasmesso la dichiarazione sulla vigenza dello statuto trasmesso;
- c. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 7 marzo 2015;
- d. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- e. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni del Mugello;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana risulta costituita mediante atto stipulato in data 20 settembre 2011 dai comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 10 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 45 del 7 novembre 2012, supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
 - b. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
 - c. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;

- d. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
- e. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
- f. polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per le funzioni "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore", funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che, pur essendo stato accertato il non effettivo esercizio della funzione fondamentale "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" nel suo complesso, la verifica di effettività ha dato esito positivo per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali e che, conseguentemente, l'unione può essere valutata per l'indicatore n) "Numero di segnalazioni qualificate pro-capite" di cui al punto 11.1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2014 per i comuni associati;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora risulta costituita mediante atto stipulato in data 20 dicembre 2011 dai comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 12 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 154, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 14 novembre 2012;
 - b. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 10 dicembre 2012;
 - c. servizi in materia di statistica dal 1° febbraio 2012;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", funzione esercitata per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" non è stata oggetto di verifica in quanto tale funzione è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 solo a seguito di modifica della l.r. 68/2011 intercorsa nell'anno 2015 e, conseguentemente, tale funzione è da ritenersi esercitata;

Considerato che le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27 ottobre 2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;

- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni montana Colline Metallifere risulta costituita mediante atto stipulato in data 14 dicembre 2011 dai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 13 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, supplemento n. 6, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per quanto attiene i servizi scolastici dal 16 aprile 2012 e dal 1° gennaio 2013 l'edilizia scolastica;
 - c. polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 16 aprile 2012;
 - d. servizi in materia statistica dal 30 dicembre 2013;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione di Comuni montana Colline Metallifere, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per le funzioni "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e "polizia municipale e polizia amministrativa locale", funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" non è stata oggetto di verifica in quanto tale funzione è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 solo a seguito di modifica della l.r. 68/2011 intercorsa nell'anno 2015 e, conseguentemente, tale funzione è da ritenersi esercitata;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione di Comuni montana Colline Metallifere il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011;

Considerato che, data l'incompletezza della relazione, con nota n.229728 del 29/10/2015 si è chiesto all'unione di comuni di inviare entro sette giorni documentazione integrativa che consentisse di superare i motivi di inammissibilità al contributo del comma 8;

Considerato che con nota n. 232144 del 2/11/2015 l'unione di comuni ha trasmesso la relazione completa, dalla quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Versilia risulta costituita mediante atto stipulato in data 24 ottobre 2008 dai comuni di Camaiore, Seravezza e Stazzema, dal comune di Massarosa per adesione nell'anno 2010, dal comune di Forte dei Marmi per adesione nell'anno 2011 e dal comune di Pietrasanta per adesione nell'anno 2012, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 18 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 43 del 24 ottobre 2012, Supplemento n. 138, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
 - b. servizi in materia statistica, per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Comuni della Versilia, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopraelencate la verifica ha dato esito positivo per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", funzione esercitata per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" non è stata oggetto di verifica in quanto tale funzione è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 solo a seguito di modifica della l.r. 68/2011 intercorsa nell'anno 2015 e, conseguentemente, tale funzione è da ritenersi esercitata;

Considerato che l'Unione di Comuni della Versilia:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e ha trasmesso nei termini la tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni della Versilia;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio risulta costituita mediante atto stipulato in data 30 novembre 2011 dai comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico;

Considerato che per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, "Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli" il comune di Fabbriche di Vallico ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a far data dal 1° gennaio 2014;

Considerato che i comuni di Bagni di Lucca e di Pescaglia hanno aderito all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a far data dal 13 dicembre 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 19 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 31 del 5 agosto 2015, Supplemento n. 113, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli dal 30 novembre 2011 e per i comuni di Bagni di Lucca e di Pescaglia dal 13 dicembre 2014;
 - b. servizi in materia statistica per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 24 luglio 2015;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopraelencate la verifica ha dato esito positivo per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", attiva alla data della verifica;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27 ottobre 2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 7 marzo 2015;
- c. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- d. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e ha trasmesso nei termini la tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana risulta costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vergemoli e Villa Collemandina;

Considerato che per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, "Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli" il comune di Vergemoli ha cessato di far parte dell'Unione Comuni Garfagnana a far data dal 1° gennaio 2014;

Considerato che i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli hanno aderito all'Unione Comuni Garfagnana a far data dall'11 novembre 2014;

Considerato che per effetto della legge regionale 24 novembre 2014, n. 71, "Istituzione del comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano" il comune di Sillano Giuncugnano ha continuato a far parte dell'Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2015;

Considerato che l'Unione di Comuni Garfagnana:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 19 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli, dall'11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano, dal 1° gennaio 2015;
 - b. polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 30 dicembre 2011, per i comuni di Gallicano e Fosciandora dal 30 dicembre 2012, per il comune di Fabbriche di Vergemoli

dall'11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015 e per il comune di Castelnuovo di Garfagnana dal 14 settembre 2015;

- c. servizi in materia statistica per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemantina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli, dall'11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano, dal 1° gennaio 2015;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Comuni Garfagnana, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopraelencate la verifica ha dato esito positivo per le funzioni "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e "polizia municipale e polizia amministrativa locale", attive alla data della verifica;

Considerato che la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" non è stata oggetto di verifica in quanto tale funzione è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 solo a seguito di modifica della l.r. 68/2011 intercorsa nell'anno 2015 e, conseguentemente, tale funzione è da ritenersi esercitata;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27 ottobre 2014, è stato concesso all'Unione Comuni Garfagnana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione Comuni Garfagnana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione Comuni Garfagnana:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 7 marzo 2015;
- c. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- d. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e ha trasmesso nei termini la tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Montana Alta Val Di Cecina risulta costituita mediante atto stipulato in data 16 dicembre 2011 dai comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 23 dell'allegato A alla l.r. 68/2011 e, sebbene non raggiunga il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto già costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 16/09/2015, supplemento n. 130, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 28 ottobre 2012;
 - b. polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Montana Alta Val Di Cecina, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopraelencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per le funzioni "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e "polizia municipale e polizia amministrativa locale", funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione Montana Alta Val Di Cecina il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione Montana Alta Val Di Cecina ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione Montana Alta Val Di Cecina:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 7 marzo 2015;
- c. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- d. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Montana Alta Val Di Cecina;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Colli Marittimi Pisani risulta costituita mediante atto stipulato in data 3 novembre 2011 dai comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 15 dell'allegato A alla l.r. 68/2011 e, sebbene non raggiunga il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto già costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 20 marzo 2013, Supplemento n. 32, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 30 dicembre 2011;
 - b. polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° luglio 2014;
 - d. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° luglio 2014;
 - e. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale dal 1° gennaio 2015;

Considerato che l'affidamento da parte dei comuni della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della costituzione dal 1° gennaio 2015 è tuttavia subordinata al mantenimento in essere delle convenzioni dei singoli enti con la ASL e con la Società della Salute;

In assenza della trasmissione delle convenzioni l'ufficio non può prendere in considerazione la funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, in quanto non si può desumere l'effettivo esercizio della funzione da parte dell'unione;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Colli Marittimi Pisani, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopraelencate la verifica ha dato esito positivo per le funzioni "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore" e "polizia municipale e polizia amministrativa locale", attive alla data della verifica;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27 ottobre 2014, è stato concesso all'Unione Colli Marittimi Pisani il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione Colli Marittimi Pisani ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione Colli Marittimi Pisani:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e ha trasmesso nei termini la tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Colli Marittimi Pisani;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Valdera risulta costituita mediante atto stipulato in data 30 ottobre 2008 dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola, nonché dal comune di Crespina, poi receduto dall'unione nel corso dell'anno 2012;

Considerato che per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 68, di fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari, "Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme di Lari", il comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione Valdera al posto dei comuni originari;

Considerato che il comune di Santa Maria a Monte è receduto dall'unione a far data dal 1° luglio 2015;

Considerato che l'Unione Valdera:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 25 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 68/2011 e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 28 del 17 luglio 2015, supplemento n. 101, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 10 settembre 2012;
 - b. polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 10 settembre 2012;
 - c. servizi in materia di statistica dal 10 settembre 2012;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Valdera, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per le funzioni "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore" e "polizia municipale e polizia amministrativa locale", funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" non è stata oggetto di verifica in quanto tale funzione è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 solo a seguito di modifica della l.r. 68/2011 intercorsa nell'anno 2015 e, conseguentemente, tale funzione è da ritenersi esercitata;

Considerato che non è stata effettuata la verifica di effettività per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali esercitata dall'unione per i comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, e Terricciola dal 10 settembre 2012, in quanto parte della funzione fondamentale organizzazione generale dell'amministrazione, e che tuttavia dette attività possono essere considerate per il calcolo dell'indicatore n), di cui al punto 11.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2014 per i comuni associati;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27 ottobre 2014, è stato concesso all'Unione Valdera il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione Valdera ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/229407/A.080.050 del 28 ottobre 2015, con la quale l'ufficio regionale competente ha richiesto integrazioni, ai sensi del punto 7.2 dell'allegato A alla deliberazione della giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, sulla relazione inviata ai sensi dell'articolo 92, comma 7 della l.r. 68/2011;

Vista la nota prot. n. 233222 del 3 novembre 2015 con la quale l'Unione Valdera ha provveduto a inviare, nei termini stabiliti dal punto 7.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 2014, le integrazioni richieste con le quali l'unione ha dimostrato di aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione Valdera:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Valdera;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Bisenzio risulta costituita mediante atto stipulato in data 21 ottobre 2011 dai comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 27 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 11 del 18 marzo 2015, Supplemento n. 42, e successiva nota integrativa pubblicata sul BURT n. 39 del 30 settembre 2015, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 21 ottobre 2011;
 - b. polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 21 ottobre 2011;

c. servizi in materia di statistica dal 1° ottobre 2012;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per le funzioni "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e "polizia municipale e polizia amministrativa locale", funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" non è stata oggetto di verifica in quanto tale funzione è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 solo a seguito di modifica della l.r. 68/2011 intercorsa nell'anno 2015 e, conseguentemente, tale funzione è da ritenersi esercitata;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27 ottobre 2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese risulta costituita mediante atto stipulato in data 2 aprile 2013 dai comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 28 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 17 del 24 aprile 2013, Supplemento n. 43, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2013;
 - b. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociale ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione dal 31 dicembre 2013;

Considerato che a seguito delle risultanze della verifica effettuata in data 31 marzo 2014, svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, è risultato che l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese non svolgeva effettivamente la funzione fondamentale "attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";

Considerato che con decreto dirigenziale 16 maggio 2014, n. 2268, è stato revocato il contributo concesso all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 90, comma 4, della l.r. 68/2011 non sussistevano i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 medesimo, nell'anno 2014;

Considerato che in data 27 agosto 2015 su richiesta dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 9, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica inerente la funzione fondamentale "attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" volta ad accertare le condizioni per la riammissione ai contributi di cui all'articolo 90 della legge regionale medesima;

Considerato che con nota AOOGR/189953/A.080.050 del 7 settembre 2015, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese l'esito della verifica sull'effettività della gestione associata volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la riammissione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, a esito della quale è risultato che l'unione esercita effettivamente la funzione fondamentale pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese;

Considerato che l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e ha trasmesso nei termini la tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia risulta costituita mediante atto stipulato in data 12 ottobre 2011 dai comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 30 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 15 del 15/04/2015, supplemento n. 61, rettificato con pubblicazione sul BURT n. 17 del 29/04/2015, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dal 1° gennaio 2012;
 - b. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Radicofani, Castiglione d'Orcia e San Quirico d'Orcia dal 31 dicembre 2012, per il comune di Abbadia San Salvatore dal 26 marzo 2013 e per il comune di Piancastagnaio dal 30 aprile 2013;

- c. polizia municipale e polizia amministrativa locale, dal 1° gennaio 2012;
- d. servizi in materia statistica dal 1° gennaio 2012;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per le funzioni "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e "polizia municipale e polizia amministrativa locale", funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" non è stata oggetto di verifica in quanto tale funzione è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 solo a seguito di modifica della l.r. 68/2011 intercorsa nell'anno 2015 e, conseguentemente, tale funzione è da ritenersi esercitata;

Considerato che le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, prevede che ulteriori contributi di cui al comma 8 dell'articolo 90, possono essere concessi a condizione che l'unione di comuni abbia trasmesso una relazione con la quale dimostri di aver impegnato almeno il 75 per cento delle risorse già concesse;

Considerato che l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, non ha trasmesso la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2014, e che pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale;

Considerato che l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a. sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;

- b. l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere ai contributi dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdichiana Senese risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 32 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 13 del 2 aprile 2014, Supplemento n. 45, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2008;
 - b. servizi in materia statistica dal 31 dicembre 2008;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopraelencate la verifica ha dato esito positivo per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", funzione esercitata per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" non è stata oggetto di verifica in quanto tale funzione è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 solo a seguito di modifica della l.r. 68/2011 intercorsa nell'anno 2015 e, conseguentemente, tale funzione è da ritenersi esercitata;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5782 del 5 dicembre 2012, è stato concesso all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 41.098,33;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, ulteriori contributi di cui al comma 8 dell'articolo 90, possono essere concessi a condizione che l'unione di comuni abbia trasmesso una relazione con la quale dimostri di aver impegnato almeno il 75 per cento delle risorse già concesse;

Considerato che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, non ha trasmesso la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2012, e che pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale;

Considerato che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;

- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e ha trasmesso nei termini la tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a. sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
- b. l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere ai contributi dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Merse risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille;

Considerato che, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 47 dello statuto dell'unione il comune di Radicondoli è receduto dall'unione a far data dal 9 maggio 2014;

Considerato l'Unione dei Comuni della Val di Merse:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 31 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 31 dicembre 2013;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 31 dicembre 2013;
 - c. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 31 dicembre 2013;
 - d. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° dicembre 2008;
 - e. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 31 dicembre 2013;
 - f. polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 aprile 2009;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni della Val di Merse, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopraelencate la verifica ha dato esito positivo per le funzioni "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e "polizia municipale e polizia amministrativa locale", funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27 ottobre 2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Merse il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,00;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Merse ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Merse:

- a. ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b. ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 15 ottobre 2015;
- c. non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e ha trasmesso nei termini la tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno risulta costituita mediante atto stipulato in data 13 agosto 2013 dai comuni di Cavriglia e di San Giovanni Valdarno e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 2 dell'allegato A alla l.r. 68/2011 e, sebbene non sia costituita da almeno tre comuni, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto già costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - parte seconda n. 39 del 25 settembre 2013, supplemento 99, errata corrige BURT n. 52 del 24 dicembre 2013, modificato con lo statuto pubblicato sul BURT n. 16 del 23 aprile 2014, e in ultimo modificato, alla data di adozione del presente decreto, con lo statuto pubblicato sul BURT n.46 del 18 novembre 2015, supplemento 155, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte la seguente funzione fondamentale:
 - a. servizi in materia statistica per i comuni di Cavriglia e di San Giovanni Valdarno dal 1° maggio 2014;

Considerato che con nota n. 229409 del 28 ottobre 2015, a norma del punto 4.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014, l'ufficio regionale competente ha comunicato che allo stato degli atti l'unione non può accedere ai contributi, in quanto non possiede i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 7 quater, della l.r. 68/2011;

Considerato che l'Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno non ha trasmesso, nel termine indicato, le controdeduzioni che consentano di superare i motivi di non ammissibilità;

Considerato pertanto che non sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montana Lunigiana risulta costituita mediante atto stipulato in data 11 novembre 2011 dai comuni di Aulla, Bagnone, Casola

in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri, e che:

1. costituita tra comuni del medesimo ambito 21 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16 prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b. polizia municipale e polizia amministrativa locale dall'articolo 31 dicembre 2011;
 - c. servizi in materia di statistica per i comuni dal 1° gennaio 2012;

Considerato che nell'anno 2014 si è svolto il procedimento di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che rispetto alle funzioni fondamentali sopralencate la verifica di effettività ha dato esito positivo per la funzione "polizia municipale e polizia amministrativa locale" funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" non è stata oggetto di verifica in quanto tale funzione è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 solo a seguito di modifica della l.r. 68/2011 intercorsa nell'anno 2015 e, conseguentemente, tale funzione è da ritenersi esercitata;

Considerato che, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 48 bis dello statuto dell'unione, il comune di Aulla, con atto del Consiglio comunale 7 settembre 2014, n. 19, ha deliberato il recesso dalla funzione fondamentale polizia municipale e polizia amministrativa locale a far data dal 1° gennaio 2015;

Considerato pertanto che con nota n. 229406 del 28 ottobre 2015, a norma del punto 4.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014, l'ufficio regionale competente ha comunicato che allo stato degli atti l'unione non può accedere ai contributi, in quanto non possiede i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 7 quater, della l.r. 68/2011;

Considerato che l'Unione di Comuni Montana Lunigiana non ha trasmesso, nel termine indicato, controdeduzioni che consentano di superare i motivi di non ammissibilità;

Considerato pertanto che non sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni dei Tre Colli risulta costituita mediante atto stipulato in data 2 ottobre 2012 dai comuni di Bucine, Pergine Valdarno e Laterina, e che è costituita tra comuni del medesimo ambito 2 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;

Considerato che dallo statuto dell'Unione dei Comuni dei Tre Colli, pubblicato sul supplemento al BURT - Parte Seconda, n. 44 del 31 ottobre 2012, come risultante dalle modifiche pubblicate sul BURT - Parte Seconda, n. 49 del 5 dicembre 2012, rettificato con pubblicazione sul BURT n. 12 del 20 marzo 2013, e sul BURT n. 7 del 19 febbraio 2014, modificato come da pubblicazione sul BURT n. 37 del 17 settembre 2014, ed in ultimo modificato come da pubblicazione sul BURT n. 36

del 9 settembre 2015 si rileva che l'unione di comuni non esercita alla data del 15 ottobre 2015 nessuna funzione per tutti e tre i comuni che ne fanno parte;

Considerato che con nota n. 229727 del 29/10/2015, a norma del punto 4.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014, l'ufficio regionale competente ha comunicato che allo stato degli atti l'unione non può accedere ai contributi, in quanto non possiede i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 7 quater, della l.r. 68/2011, ed ha concesso sette giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni;

Considerato che l'Unione dei Comuni dei Tre Colli non ha trasmesso, nel termine indicato, alcuna controdeduzione che consenta di superare i motivi di non ammissibilità;

Considerato pertanto che non sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni dei Tre Colli;

Considerato che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 447/2014, ai fini della concessione alle unioni di comuni del contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni, le unioni di comuni erano tenute a trasmettere entro il 15 ottobre la seguente documentazione:

- a. tabella inerente la spesa di personale, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, secondo il modello di cui all'allegato B alla DGR 447/2014;
- b. per le unioni che intendevano accedere al calcolo dell'indicatore di efficienza di cui alla lettera b) del punto 11.1 del sopracitato allegato A (Incidenza del personale trasferito dai comuni all'unione di comuni): certificazioni, sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo, secondo il modello allegato D alla DGR 447/2014;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 447/2014, la concessione dei contributi ha luogo sulla base dell'estratto dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato relativo all'esercizio finanziario 2014, acquisiti direttamente dal certificato del rendiconto al bilancio trasmesso dalle unioni di comuni alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 68/2011;

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale n. 577 del 02/07/2012, attuativa dell'articolo 9 della l.r. 68/2011, stabilisce che il termine entro il quale le unioni di comuni sono tenute a trasmettere il certificato del rendiconto al bilancio è lo stesso con il quale provvedono nei confronti dello Stato;

Considerato che il termine per la trasmissione del certificato del rendiconto al bilancio dell'esercizio 2014 è stabilito dall'articolo 161, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2015;

Considerato che la disciplina del procedimento di concessione dei suddetti contributi, di cui al paragrafo 9 dell'allegato A alla DGR 447/2014, prevede che se la documentazione trasmessa dalle unioni è incompleta la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine non superiore a quindici giorni per integrare la documentazione con i dati mancanti;

Considerato che l'incompletezza deve ravvisarsi sia quando il dato manca del tutto, e cioè quando è stato soppresso o non compilato il campo corrispondente, sia quando il dato è manifestamente incongruo o erroneo o contraddittorio e detta incompletezza possa essere rilevata in fase istruttoria in modo immediato;

Considerato che nel seguente caso la documentazione trasmessa, rilevante per il procedimento, è risultata incompleta e si è pertanto provveduto ad assegnare all'unione di comuni interessata, con la nota qui di seguito elencata, sette giorni per integrarla con i dati mancanti: Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora: nota n. 229408 del 28/10/2015;

Considerato che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ha trasmesso le integrazioni richieste nei termini;

Visti gli indicatori di efficienza individuati dal paragrafo 11 dell'allegato A alla DGR 447/2014;

Considerato che possono essere valutate per l'indicatore b) "incidenza personale trasferito dai comuni all'unione di comuni" le seguenti unioni di comuni che presentano personale trasferito dai comuni all'unione negli anni 2014 e/o 2013:

- a. Unione dei Comuni della Val di Merse;
- b. Unione dei Comuni Montani del Casentino;
- c. Unione di Comuni Montana Colline Metallifere;
- d. Unione Montana dei Comuni del Mugello;
- e. Unione Valdera;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 12 dell'allegato A alla DGR 447/2014, per l'ammissibilità al contributo dell'articolo 90, comma 9, è necessario che l'unione di comuni consegua un punteggio minimo di tre punti, determinato dalla somma dei punteggi conseguiti sui singoli indicatori;

Visti i risultati istruttori e il calcolo dei singoli indicatori di efficienza nonché il quadro riepilogativo dei punteggi conseguiti dalle singole unioni di comuni;

Vista la decisione della Giunta regionale 24 novembre 2015, 47, relativa a ulteriori disposizioni operative ai fini del pareggio di bilancio;

Considerato che lo spazio concesso con detta deliberazione della Giunta regionale attiene ai contributi concedibili ai sensi degli articoli 82 e 90 della l.r. 68/2011;

Ritenuto opportuno procedere alla concessione dei contributi di cui agli articoli 82 e 90 utilizzando lo spazio concesso in proporzione ai contributi concedibili;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014 n. 87, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 2015 – 2017;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 12 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il bilancio gestionale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 – bilancio gestionale 2015 – 2017 conoscitivo;

DECRETA

1. E' impegnata la somma di euro 3.808.347,31 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale 2015, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi alle unioni di comuni in misura ridotta per le motivazioni in premessa.

2. I contributi sono concessi alle unioni di comuni dell'allegato A, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni.
3. Non sono ammesse a contributo le unioni di comuni denominate: “Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno”, “Unione di Comuni Montana Lunigiana”, “Unione dei Comuni dei Tre Colli ”, per le motivazioni riportate in premessa.
4. Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi sull'impegno di cui al punto 1.
5. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.
6. Nell'allegato B sono riportati i calcoli dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7, della l.r. 68/2011; nell'allegato C sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della medesima legge regionale; negli allegati D e E sono riportati i calcoli del contributo del comma 9 dell'articolo 90.

Allegati n. 5

- A Contributi*
c31629cc3e56ba7930ef22862f2a1382728bbe312f0e0f04fd8ee98859e6469a
- B Contributi commi 5, 6 e 7*
86a77ec599f25915ca4a2747e87ab05f98856b3f954748813a579872a8c4895a
- C Contibuto comma 8*
d751ae1688b315ab9b9538dbf69de52dabf2bbb1c92b7d8e6dd052c5ddd3de06
- D Calcolo comma 9*
b5f6a99c0f7108b3e9d2029981d38a6fe87fef201f428a5cfaa95dd364fa0011
- E Contributi comma 9*
a2bddf013e1a4e5068894e9c17af73ce28ce25dde01cf5dfee5286ad69b11b08

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE